

REN DIC ON TO

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE
STATO PATRIMONIALE
 Importi in

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	4.199.025	6.314.004	2.114.979
2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	2.220	15.846	13.626
3 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	8.088	12.036	3.948
4 RATEI ATTIVI.....	578.860	716.655	137.795
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	4.788.193	7.058.541	2.270.348

ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

AL 31 DICEMBRE 2002

unità di euro

PASSIVITA'		CONSISTENZA AL 1° GENNAIO	CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE	VARIAZIONI
1	RESIDUI PASSIVI	9.577	14.299	4.722
	Debiti per contribuzioni:			
	- verso Istituti di patronato	9.577	14.299	4.722
	- verso Istituto Italiano di medicina sociale	0	0	0
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	9.577	14.299	4.722
2	AVANZO PATRIMONIALE	4.778.616	7.044.242	2.265.626
	TOTALE A PAREGGIO	4.788.193	7.058.541	2.270.348

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI

DANIELA CARLA - CARLO CONTE

MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

Giancarlo Filocamo

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA' DIPENDENTE DA IMPRESE

ENTRATE E USCITE
importi in

ENTRATE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1 ^a nota di variazione	aggiornato	
1 CONTRIBUTI:			
- contributo ordinario a carico dei datori di lavoro - (0,50%) (allegato n.1).....	6.159.782	4.299.568	6.326.953
componenti finanziarie di parte corrente.....	6.159.782	4.299.568	6.326.953
3 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	451.314	102.790	176.695
4 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI.....	0	650	641
5 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI -per contributi ordinari.....	883.141	620.118	716.655
componenti economiche.....	1.334.455	723.558	893.991
TOTALE DELLE ENTRATE.....	7.494.237	5.023.126	7.220.944
6 DISAVANZO DELL'ESERCIZIO.....	4.054.484	4.041.253	0
TOTALE A PAREGGIO.....	11.548.721	9.064.379	7.220.944

ASSICURATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

DELL'ESERCIZIO 2002

unità di euro

USCITE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO 2002
	1ª nota di variazione	aggiornato	
1 PRESTAZIONI	9.670.655	7.500.000	4.164.657
-somme aggiuntive al TFR - decreto n.351/2000:			
-art.7, comma 1, lett.a).....	3.098.741	3.100.000	1.772.332
-art.7, comma 1, lett.b).....	5.874.697	4.400.000	2.392.326
- interventi formativi art. 7, c. 4 decreto n. 351/2000.....	697.217	0	0
2 TRASFERIMENTI PASSIVI	14.012	9.778	14.389
-istituti di patronato ed assistenza sociale.....	13.921	9.717	14.299
-Istituto italiano di medicina sociale.....	91	61	90
componenti finanziarie di parte corrente.....	9.684.657	7.509.778	4.179.046
3 SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	158.271	184.953	190.342
4 TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
- al FPLD, per contribuzione figurativa.....	844.407	785.000	0
5 ONERI TRIBUTARI.....	442	5.788	7.070
6 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI INIZIALI			
-per contributi ordinari.....	860.934	578.860	578.860
componenti economiche.....	1.864.054	1.554.601	776.272
TOTALE DELLE USCITE.....	11.548.721	9.064.379	4.955.318
7 AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	0	0	2.265.626
TOTALE A PAREGGIO.....	11.548.721	9.064.379	7.220.944

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	Preventivo 2002		Consuntivo 2002			
	1ª nota variazione (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	accertati (3)	meno: rateo al 31.12.2001 (4)	più: rateo al 31.12.2002 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
Contributo ordinario.....	6.181.989,00	4.340.826,00	6.326.952,61	578.860,39	716.655,45	6.464.747,67
TOTALE	6.181.989,00	4.340.826,00	6.326.952,61	578.860,39	716.655,45	6.464.747,67

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Nell'esercizio 2002, il Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa non è stato influenzato da nuovi provvedimenti legislativi.

Il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n°351 del 28 settembre 2000, ha approvato il Regolamento relativo all'istituzione presso l'I.N.P.S. del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'art. 2, comma 28, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662.

I destinatari degli interventi sono lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore, costituito con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale in data 21 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'I.N.P.S nonché, con voto consultivo, il Direttore Generale o un suo delegato.

Il Fondo scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 12 del Regolamento.

La Legge 11 maggio 1999, n° 140 all'art. 4, comma 2 prevedeva che venissero dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori dipendenti provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39. Con l'accordo del 26 luglio 1999, firmato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (A.N.I.A.) e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo (FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UIL.C.A./UIL e SNFIA) si è convenuto di istituire presso l'I.N.P.S. il Fondo in argomento.

In base al Regolamento di istituzione del Fondo esso ha lo scopo di attuare interventi per il sostegno del reddito a favore del personale dipendente, non dirigente, proveniente da imprese che vengano poste in liquidazione coatta amministrativa anteriormente all'entrata in vigore del Regolamento, che abbiano maturato il diritto al ricollocamento previsto dall'art. 11 della Legge n. 39/1977 e risultino ancora alle dipendenze delle liquidazioni alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Sono esclusi dagli interventi i lavoratori:

- assunti con rapporto a tempo determinato;
- assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Il Fondo è alimentato da una contribuzione mensile dovuta, a norma dell'art. 10 del Regolamento, dalle imprese di assicurazione operanti in Italia comunque denominate, indipendentemente dal ramo assicurativo esercitato, regolarmente costituite ed autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi della vigente normativa.

Il contributo di finanziamento è pari allo 0,50 per cento calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale amministrativo, come indicato nella Disciplina Speciale, Parte Prima del CCNL 18 dicembre 1999, come convenuto con accordo del 26 luglio 2001, firmato dall'Associazione nazionale imprese assicuratrici e dalle organizzazioni sindacali del settore assicurativo già citate in precedenza.

Relativamente al personale, indicato nella Disciplina Speciale, Parte Terza del citato CCNL, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui

all'art. 163, sezione prima, ivi compresa la nota a verbale, del predetto CCNL e non va calcolato sulle retribuzioni imponibili del personale di cui al medesimo art. 163, sezione seconda.

Il contributo non trova applicazione nei confronti del personale addetto all'organizzazione produttiva e alla produzione; stante la natura solidaristica del Fondo, il contributo è dovuto anche per i lavoratori esclusi dagli interventi del Fondo.

Per i primi tre anni il contributo è a carico delle imprese di assicurazione, mentre per i periodi successivi rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Gli articoli 6 e 7 del Regolamento hanno disciplinato le prestazioni a favore dei lavoratori.

In particolare l'art. 6 dispone, tra l'altro, per i lavoratori destinatari degli interventi provenienti da imprese che siano poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del Fondo e che risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, che il Fondo provvede:

- a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;
- b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60 % dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

Nei casi previsti al punto b) il Fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al F.P.L.D. dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia.

Il Fondo provvede a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.

L'art. 7 prevede l'erogazione da parte del Fondo di prestazioni a favore dei dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore dello stesso decreto, in alternativa a quanto disposto dall'art. 11 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro.

Al riguardo si evidenzia che il comma 1, lettera a) del citato art. 7 dispone che il Fondo provvede all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore. Il successivo punto b) del medesimo comma prevede, per i lavoratori nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'A.G.O., o in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al comma a) l'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione.